

- Il *Whistleblowing* è uno strumento di derivazione anglosassone per segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti ovvero irregolarità commessi all'interno della Fondazione.
- Il D.Lgs 24/23, superando quindi il D.Lgs 231/01, attua la Direttiva UE 2019/1937, abrogando la normativa nazionale previgente in materia di whistleblowing e include in un unico testo normativo, per la P.A. e per i privati, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
- L'obiettivo è di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

### **Tutela del segnalante**

- Esso beneficia della protezione se la segnalazione è veritiera, è stata effettuata attraverso i canali previsti, non vi sia l'obbligo del segreto professionale.
- L'identità del segnalante è tutelata e tenuta riservata.
- La sola autorità che può richiedere l'identità del segnalante è l'autorità giudiziaria
- Il Segnalante non può subire nessuna ritorsione.

### **Tutela del segnalato**

Esso è tutelato con la minimizzazione dei flussi interni di comunicazione per la gestione della segnalazione, compresa l'attività istruttoria al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale.

### **Segnalazioni non veritiere**

- Per le segnalazioni non veritiere, che si rivelano infondate, eseguite a scopo diffamatorio o strumentale, sono previste sanzioni nei confronti di chi le effettua con dolo o colpa grave (D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 231/2001).
- Il riferimento al dolo presuppone che il segnalante sia cosciente dell'infondatezza della segnalazione; la colpa grave, invece, rileva esclusivamente ai fini del procedimento disciplinare o del risarcimento del danno in sede civile.

### **Il gestore delle segnalazioni:**

Il gestore delle segnalazioni whistleblowing è il sig. Sergio Vezzola che svolge anche funzioni di Internal Audit e possiede i necessari requisiti previsti di autonomia e professionalità.

### **I canali di segnalazione**

1. tramite posta ordinaria, all'indirizzo: Tonini-Boninsegna Impresa Sociale Tonini-Boninsegna Cooperativa Sociale Onlus, Via Buttafuoco, 15 – 25123 - Brescia (BS), alla cortese attenzione del Gestore delle segnalazioni whistleblowing;
2. Tramite missiva o lettera imbucata nell'apposita cassetta posta nel locale caffetteria al piano terra;
3. In forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore entro il termine ragionevole (auspicabilmente entro 10 giorni), previa fissazione di appuntamento telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al nr. 3356670120 o una mail all'indirizzo sergio.vezzola@gmail.com. L'incontro può essere svolto anche ad di fuori della sede della Tonini-Boninsegna.
4. attraverso la piattaforma whistleblowing delle segnalazioni accessibile all'indirizzo internet:

<https://toniniboninsegna.whistlelink.com>

5. Una volta avuto accesso al portale sarà possibile inviare la segnalazione sia in forma anonima che riservata. I dati della segnalazione non sono conservati sui server della Tonini-Boninsegna ma in cloud sulla piattaforma di Whistlelink accessibili sono al gestore.

**Cosa avviene dopo la segnalazione whistleblowing**

- Riscontro al segnalante: entro 7 gg a decorrere dal ricevimento della Segnalazione il gestore ha l'obbligo di confermare l'avvenuta ricezione della segnalazione al segnalante;
- Verifica della segnalazione: il gestore avvia i riscontri del caso ed entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione comunica gli esiti agli interessati;
- Conservazione della documentazione: essa viene trattata nel rispetto dei requisiti di riservatezza e della privacy e per tutto il tempo necessario.